



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Provvedimento del 14 novembre 2024 [10092968]

[doc. web n. 10092968]

Provvedimento del 14 novembre 2024

Registro dei provvedimenti
n. 709 del 14 novembre 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento");

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice") come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679";

VISTO il reclamo presentato in data 27.7.2023 al Garante con cui veniva segnalata la presenza di impianto di videosorveglianza non conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali in quanto le telecamere non sarebbero state segnalate da idonei cartelli informativi;

VISTO il verbale del controllo effettuato in data 9.1.2024, da parte della Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, presso la struttura ricettiva "Villa La Dolce vita" gestita dalla impresa individuale Gonzalez Canton Claudia, con cui veniva accertata la presenza, all'esterno dei locali della suddetta struttura, di un impianto di videosorveglianza in assenza di idonei cartelli informativi;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzone;

PREMESSO

1. Il reclamo e l'avvio dell'istruttoria preliminare.

Con reclamo del 27.7.2023 veniva segnalata a questa Autorità l'installazione di un impianto di videosorveglianza, presso la struttura ricettiva denominata "Villa La Dolce vita by wonderful Italy", sita in Oria (Brindisi) Contrada Burdo, non conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali, in quanto le telecamere non sarebbero state segnalate da idonei cartelli informativi.

L'Ufficio incaricava il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza di effettuare una verifica in loco e il predetto Reparto, con nota del 18.1.2024, trasmetteva il verbale del controllo effettuato, in data 9.1.2024, presso la predetta struttura ricettiva, con cui veniva accertata la presenza, all'esterno dei locali della suddetta struttura, di un impianto di videosorveglianza costituito da "3 telecamere sul palo posizionato all'interno del terreno di pertinenza della struttura ricettiva, ben visibili dalla pubblica via" e 12 telecamere, installate "lungo i quattro lati della struttura", in assenza di cartelli informativi.

In merito alla presenza dei predetti cartelli, la titolare dell'impresa individuale, dichiarava che "non è presente alcun cartello riportante l'informativa ma provvederemo tempestivamente a posizionarli".

Nel verbale si riferiva altresì che "all'interno della struttura ricettiva non è stata rilevata la presenza di telecamere".

Successivamente al controllo, con nota inviata al Garante in data 22.1.24, la titolare dell'Impresa rappresentava di aver provveduto a installare idonei cartelli informativi, comprovando quanto dichiarato per mezzo di documentazione fotografica.

2. L'avvio del procedimento.

Con nota del 7.5.2024, l'Ufficio inviava al titolare la comunicazione di avvio del procedimento, invitandolo a produrre memorie difensive al riguardo.

L'Impresa, con nota pervenuta il 3.6.2024, rappresentava "di non avere alcuna responsabilità rispetto a quanto lamentato con la segnalazione pervenuta al Garante per essere invece la società Emma Villas l'unica legittimata passiva degli eventuali provvedimenti sanzionatori che codesto Ufficio dovesse adottare" in quanto "la proprietaria sig.ra Gonzalez Canton Claudia ha devoluto, avverso un corrispettivo annuo fisso, l'intera gestione della Villa "La Dolce Vita" alla società, in ciò specializzata, Emma Villas s.r.l. la quale, in assoluta autonomia provvede(va) ad instaurare i rapporti con gli ospiti, a riscuotere ed incamerare il prezzo dei soggiorni, a garantire le performance e gli standard qualitativi offerti, a trattare i dati sensibili degli ospiti, etc."

La Parte dichiarava inoltre che "Emma Villas s.r.l., soprattutto perché soggetto professionale esercente esclusivamente nel settore della ricezione turistica, è l'unico responsabile della mancata apposizione dei cartelli di avvertimento della presenza di telecamere all'interno della struttura dalla stessa società locata; ed invero la proprietaria ha ceduto il godimento della struttura nello stato di fatto e di diritto nella quale si trovava; salvo l'onere della società di rendere la struttura perfettamente idonea all'uso che sempre la società ne avrebbe voluto fare (compresa, quindi, l'apposizione dei cartelli di segnalazione della presenza di telecamere di sorveglianza)".

A tal proposito la Parte allegava, a supporto delle dichiarazioni rese, l'informativa rilasciata ai clienti della struttura da cui però, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie difensive, risultava che titolare del trattamento dei dati personali effettuato con l'impianto di videosorveglianza installato presso la struttura "Villa La Dolce Vita by wonderful Italy" era "il rappresentante p.t. della ditta individuale "Villa La Dolce Vita by wonderful Italy" corrente in Oria (BR) alla C.da Burdo P.Iva. e Codice Fiscale 02701950749 nella persona di Gonzalez Canton Claudia".

Ciò risultava altresì dalle dichiarazioni che la stessa Parte aveva rilasciato alla Guardia di finanza, in sede di controllo ispettivo effettuato in data 9.1.2024: in tale occasione la sig.ra Claudia Gonzalez Canton, a richiesta dei verbalizzanti, dichiarava infatti che "titolare del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo dell'impianto di videosorveglianza installato presso la struttura recettiva denominata "Villa La Dolce Vita" gestita dalla mia ditta individuale ed oggetto della

segnalazione all'Autorità Garante è la stessa ditta individuale di cui sono rappresentante legale” (pag. 3 del suddetto verbale).

Oltre a ciò, nel corso dell'accertamento ispettivo, la titolare dell'Impresa individuale ha fornito ai verbalizzanti tutte le indicazioni sul funzionamento del sistema, proceduto, con il supporto dell'installatore del sistema, all'accesso alle immagini registrate e dimostrato di poter accedere, tramite l'apposita app installata sul proprio smartphone, alle immagini registrate durante l'ispezione, estraendo due fotogrammi che sono agli atti del controllo.

Alla luce di quanto sopra, emerge quindi che, indipendentemente dall'esercizio dell'attività ricettiva, la titolarità del sistema di videosorveglianza installato presso “Villa La Dolce Vita” sia da ricondurre all'Impresa individuale Claudia Gonzales Canton.

3. Il quadro giuridico del trattamento effettuato.

Posto che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento, si rileva come tale trattamento debba essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 5 del Regolamento e, in particolare del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.

A tale scopo, quindi, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati mediante impianti di videosorveglianza, occorre che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell'Autorità) affinché gli interessati siano resi “consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza”.

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, al punto 7), specifica che “le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)”. Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un'icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi) “per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

4. L'esito dell'istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

Sulla base del verbale di accertamento redatto dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza è emerso che, al momento del controllo, l'impianto di videosorveglianza installato presso la struttura ricettiva denominata “Villa La Dolce vita by wonderful Italy”, sita in Oria (Brindisi) Contrada Burdo, era funzionante e che era sprovvisto delle informative della presenza delle telecamere richieste dall'art. 13 del Regolamento.

Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento, nonché in violazione del principio generale di trasparenza del trattamento, di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) del medesimo Regolamento.

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla impresa individuale Gonzalez Canton Claudia,

attraverso il sistema di videosorveglianza, risulta, quindi, illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento.

5. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento.

Alla luce di quanto complessivamente rilevato, l'Autorità rileva l'illiceità del trattamento effettuato in quanto posto in essere in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del Regolamento.

OMISSIS

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l'illiceità del trattamento effettuato dalla impresa individuale Gonzalez Canton Claudia P.I. 02701950749, attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso la struttura ricettiva denominata "Villa La Dolce vita by wonderful Italy", sita in Oria (Brindisi) Contrada Burdo, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento;

DISPONE

OMISSIS

ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento, nel registro interno dell'Autorità previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 14 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei